

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE SECONDA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 3,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 181/2005

PARTE SECONDA

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE -
 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 19.07.2010 N. 2**

**Nomina di componenti del Consiglio delle Autonomie Locali, ai
 sensi della legge regionale 26 maggio 2006 n. 13 (Disciplina del
 Consiglio delle Autonomie Locali).**

pag. 6

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09.07.2010 N.
 797**

**Variante al vigente Piano Territoriale di Coordinamento della
 Provincia di Genova costituente specificazione settoriale in attua-
 zione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino
 idrografico di rilievo nazionale del fiume Po (PAI).**

pag. 8

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09.07.2010 N. 799**
Disposizioni esplicative della legge regionale n. 1 del 2 gennaio 2007 recante "Testo Unico in materia di Commercio" e ss.mm.ii. Impianti di distribuzione carburanti stradali e autostradali. pag. 9
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09.07.2010 N. 803**
Disposizioni transitorie per interventi di controllo faunistico nella Riserva naturale regionale dell'Adelasia. pag. 10
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09.07.2010 N. 804**
Programma Operativo Regionale P.O.R. Liguria - F.E.S.R. 2007/2013 - Asse 2, azione 2.1 A - Progetto a regia regionale "L'Energia dei Parchi". Approvazione del programma regionale degli interventi. pag. 11
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12.07.2010 N. 816**
Comune di Moneglia (GE) - Approvazione di variante al Piano Urbanistico Comunale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 1 del 7.2.2008. pag. 15
- CIRCOLARE N. 3/2010**
REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
SETTORE POLITICHE DI SVILUPPO DEL COMMERCIO
Circolare per applicazione direttiva servizi (Bolkestein) e sua attuazione con decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 'Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno' - (G.U. n. 94 del 23 aprile 2010 - Supp. Ordinario n.75) Prot. n. PG/2010/98252 del 9.7.2010). pag. 15
- PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE 3 DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE E DI BACINO PIANIFICAZIONE GENERALE DELLA PROVINCIA DI GENOVA 07.07.2010 N. 4045**
Comune di Chiavari - Restituzione della variante al Piano Regolatore Generale concernente la modifica ed integrazione di alcuni articoli delle relative N.T.A. per adeguamento al 'Piano del Commercio'. pag. 25
- PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE 3 DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE E DI BACINO PIANIFICAZIONE GENERALE DELLA PROVINCIA DI GENOVA 12.07.2010 N. 4144**
Comune di Mezzanego. Approvazione delle varianti al Programma di Fabbricazione, di esclusivo interesse locale, per la modifica della destinazione di zona di sei edifici destinati a strutture scolastiche, e relative aree di pertinenza, ubicati in loc. Prati, Borgonovo, Mezzanego Alto e Semovigo, di cui è prevista la dismissione finalizzata alla realizzazione del nuovo polo scolastico in loc. Prati. pag. 26

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE 3 DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE E DI BACINO PIANIFICAZIONE GENERALE DELLA PROVINCIA DI GENOVA 13.07.2010 N. 4192

Comune di Chiavari. Varianti al vigente Piano Regolatore Generale comportanti la modifica di alcuni articoli delle Norme di Attuazione, adottate con D.C.C. n. 1/2009 e D.C.C. n. 95/2009.

pag. 27

PROVINCIA DI GENOVA

Ditte: Consorzio Moglia; Regnolo Italo ed altri; Carpi Laura. Domande per concessione derivazione acqua.

pag. 28

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 01.07.2010 N. 4854

Corso d'acqua Rio Madonna del Monte - Comune di Savona - Concessione in parziale sanatoria per la realizzazione di n. 2 condotte in PVC diametro 250 mm. una di raccolta acque meteoriche e l'altra di scarico acque di prima e seconda pioggia oltre che per il mantenimento delle opere già esistenti. Concessionario: Società Ecologic@ S.r.l.

pag. 29

AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 01.07.2010 N. 4830

Corso d'acqua Torrente Quiliano - Comune di Quiliano - Autorizzazione ai fini idraulici per interventi di regolarizzazione alveo per messa in sicurezza condotta. Soggetto autorizzato: Sarpom S.p.A.

pag. 30

AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 01.07.2010 N. 4855

Corso d'acqua Rio Biestro - Località Paleta - Comune di Carcare - Autorizzazione ai fini idraulici per la sistemazione idraulica di un tratto del corso d'acqua. Soggetto autorizzato: Emi S.n.c. di Bagnasco Giampaolo ed Alfio.

pag. 30

AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 02.07.2010 N. 4867

Corsi d'acqua Rio Acquabona e Rio Pelato - Località Priocco - Comune di Savona - Conferenza dei Servizi per approvazione progetto del parco eolico "Naso di gatto" (rif. pratica PRC n. 2758) - Autorizzazione ai fini idraulici per l'attraversamento in sub alveo dei corsi d'acqua da parte di linea MT. Soggetto autorizzato: Società F.E.R.A. S.r.l.

pag. 31

AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 02.07.2010 N. 4869

Corsi d'acqua vari - Comuni di Varazze, Sassello e Urbe - Conferenza dei Servizi per approvazione progetto di una rete per telecomunicazioni in fibra ottica (rif. pratica PRC n. 3038) - Autorizzazione temporanea per l'esecuzione dei lavori di attraversamento dei corsi d'acqua. Soggetto autorizzato: Infratelitalia S.p.A.

pag. 31

AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 07.07.2010 N. 4994

Corso d'acqua Torrente Arroscia - Comune di Villanova d'Albenga - Autorizzazione ai fini idraulici per la realizzazione degli interventi di eliminazione dei danni causati dagli eventi alluvionali del settembre 2006. Soggetto autorizzato: Comune di Villanova d'Albenga.

pag. 32

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE - SERVIZIO ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 18.05.2010 N. 12628

Procedura espropriativa relativa ai lavori di adeguamento e messa in sicurezza sede stradale ed opere d'arte tra le progressive km. 16+100 e 17+600 della S.P. 453 'Di Ortovero'.

pag. 32

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 23.06.2010 N. 363

Pratica n. 5722. Corso d'acqua: Torrente Cantarana. Nulla Osta Idraulico n. 11882. Concessione, in sanatoria, per il mantenimento di due scarichi, provenienti dallo stabilimento balneare "Casinò", nel Torrente Cantarana nel Comune di Levanto. Ditta: Azienda Speciale di Levanto.

pag. 36

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 24.06.2010 N. 365

Pratica n. 791. Corso d'acqua: Fiume Vara. Nulla Osta Idraulico n. 11188. Rinnovo concessione demaniale relativa al mantenimento di una serie di gabbioni metallici e di due pennelli a martello a protezione della sponda sinistra del Fiume vara nei pressi dell'impianto idroelettrico sito in località Vizzà nel Comune di Sesta Godano. Ditta: Tirreno Power S.p.a.

pag. 36

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 25.06.2010 N. 367

Pratica n. 5956. Corso d'acqua: Torrente Riomaggio. Nulla Osta Idraulico n. 11995. Autorizzazione relativa alla realizzazione di per-

corso pedonale protetto lungo la strada provinciale n. 331 di Lerici - tratto Guercio Romito - 2° lotto progettuale, nel Comune di Arcola. Ditta: Provincia della Spezia - Settore 6 - Lavori Pubblici e Patrimonio.

pag. 37

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MOLINI DI TRIORA 25.06.2010 N. 14

Approvazione Variante al Regolamento Edilizio Comunale inerente la disciplina dell'occupazione spazi pubblici. Chioschi. Dehors'.

pag. 37

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE-
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA****19.07.2010****N. 2****Nomina di componenti del Consiglio delle Autonomie Locali, ai sensi della legge regionale 26 maggio 2006 n. 13 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali).****IL PRESIDENTE**

del Consiglio regionale – Assemblea legislativa regionale della Liguria

VISTI gli articoli 65, 66 e 67 dello Statuto della Regione Liguria che prevedono l'istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali, nonché le relative competenze e le modalità di espressione del parere di detto organo statutario;

VISTO, in particolare, l'articolo 65, comma 3 dello Statuto, il quale dispone che "il Consiglio delle Autonomie locali rimane in carica quanto l'Assemblea Legislativa e si insedia entro centoventi giorni dalla data di insediamento dell'Assemblea su convocazione del Presidente della stessa".

VISTA la legge regionale 26 maggio 2006 n. 13 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali) e successive modificazioni, la quale disciplina il Consiglio delle Autonomie Locali, prevedendo che esso abbia sede presso il Consiglio regionale, e sia organo di consultazione e confronto fra la Regione e gli Enti locali e di rappresentanza unitaria del sistema delle Autonomie locali della Liguria,

VISTO, in particolare, l'articolo 2 della legge regionale 13/2006 che detta disposizioni in merito alla composizione del Consiglio delle Autonomie Locali, prevedendo specificamente, al comma 1, che lo stesso sia composto da:

- a) i Presidenti delle Province;
- b) i Presidenti dei Consigli provinciali;
- c) i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- d) i Presidenti dei Consigli Comunali dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- e) dodici Sindaci dei rimanenti Comuni, suddivisi per ogni Provincia in proporzione alla popolazione in essa residente, detratta la somma della popolazione dei Comuni con più di 15.000 abitanti, eletti dalle Assemblee dei Sindaci, convocate dai rispettivi Presidenti di Provincia;
- f) i Presidenti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCCEM regionali;
- g) quattro Presidenti di Comunità Montane, uno per Provincia, eletti dalle Assemblee dei Presidenti delle Comunità Montane, convocate dai rispettivi Presidenti di Provincia.

VISTO, altresì, il comma 2 dell'articolo 2 ai sensi del quale le Assemblee dei Sindaci di cui al comma 1, lettera e) del medesimo articolo, eleggono, rispettivamente per ciascuna Provincia, almeno un Sindaco di Comune con popolazione inferiore a 2.000 abitanti;

CONSIDERATO che i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono i seguenti: Albenga, Chiavari, Genova, Imperia, La Spezia, Rapallo, Sanremo, Savona, Sarzana, Sestri Levante e Ventimiglia;

VISTO l'articolo 4 della citata legge regionale 13/2006 recante norme per la nomina e la costituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e, in particolare, il comma 1 di detto articolo il quale dispone che sia il Presidente del Consiglio regionale a nominare, con proprio decreto, i componenti del Consiglio delle Autonomie Locali;

RICHIAMATO il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 13/2006, a termini del quale il Consiglio delle Autonomie Locale resta in carica per l'intera legislatura;

RICHIAMATO, altresì, il comma 4 bis dell'articolo l'articolo 4 della legge regionale 13/2006 come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 15 giugno 2010 n. 7 per il quale "fino all'insediamento del nuovo Consiglio delle Autonomie Locali sono prorogati i poteri del precedente".

VISTA la propria nota prot. n. PG/2010/72386 in data 13 maggio 2010, con la quale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, è stato comunicato ai Presidenti delle Province il numero dei componenti elettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), spettanti a ciascuna provincia ed è stata richiesta l'attivazione delle procedure per la nomina ed in particolare la convocazione dell'Assemblea dei Sindaci per l'elezione dei componenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), e dell'Assemblea dei Presidenti delle Comunità

montane per l'elezione dei componenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g);

CONSIDERATO che la sopra citata nota prot. n. PG/2010/72386 in data 13 maggio 2010 inviata per raccomandata è stata ricevuta in data 18 maggio 2010 dalle Province di Genova, Imperia e Savona e in data 19 maggio 2010 dalla Provincia di La Spezia.

CONSIDERATO che il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 13/2006 dispone che "i nominativi dei componenti elettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e g), devono pervenire al Presidente del Consiglio regionale entro sessanta giorni dal termine indicato nel comma 2. Qualora, alla scadenza di tale termine, non siano pervenute le designazioni richieste, il Presidente procede comunque alla nomina di cui al comma 1 sulla base delle designazioni pervenute, fatte salve le successive integrazioni";

CONSIDERATO che non sono ancora pervenute le designazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere e) e g), da parte dell'Assemblea dei Sindaci e dall'Assemblea delle Comunità Montane dalle province di Genova, Savona, Imperia e La Spezia;

VISTO l'articolo 11, comma 2, della legge regionale 13/2006 che prevede che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge il Presidente del Consiglio regionale, con proprio decreto provvede nelle forme di cui all'articolo 4 alla nomina e convocazione del Consiglio delle Autonomie Locali;

CONSIDERATO, altresì, che è decorso il termine di sessanta giorni a decorrere dal quale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, qualora non siano pervenuti i nominativi dei componenti elettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e g), il Presidente del Consiglio regionale procede comunque alla nomina di cui al comma 1 sulla base delle designazioni pervenute, fatte salve le successive integrazioni;

CONSIDERATO che il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria si è insediato il 7 maggio 2010 e che, pertanto, il Consiglio delle Autonomie locali, ai sensi dell'articolo 65, comma 3 dello Statuto, deve essere insediato entro il 4 settembre 2010;

RITENUTO necessario provvedere alla nomina dei componenti del Consiglio delle Autonomie Locali entro la scadenza del termine previsto dalla legge, fatta salva la successiva integrazione al pervenire delle designazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e g),

DECRETA

- di nominare ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13/2006, per la legislatura in corso, i seguenti componenti del Consiglio delle Autonomie Locali, fatte salve le successive integrazioni:
 - a) i Presidenti delle Province (art. 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 13/2006):
 - il Presidente pro tempore della Provincia di Genova;
 - il Presidente pro tempore della Provincia di Imperia;
 - il Presidente pro tempore della Provincia di La Spezia;
 - il Presidente pro tempore della Provincia di Savona;
 - b) i Presidenti dei Consigli provinciali (art. 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 13/2006):
 - il Presidente pro tempore del Consiglio provinciale di Genova;
 - il Presidente pro tempore del Consiglio provinciale di Imperia;
 - il Presidente pro tempore del Consiglio provinciale di La Spezia;
 - il Presidente pro tempore del Consiglio provinciale di Savona;
 - c) i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (art. 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 13/2006):
 - Il Sindaco pro tempore del Comune di Albenga;
 - Il Sindaco pro tempore del Comune di Chiavari;
 - Il Sindaco pro tempore del Comune di Genova;
 - Il Sindaco pro tempore del Comune di Imperia;
 - Il Sindaco pro tempore del Comune di La Spezia;
 - Il Sindaco pro tempore del Comune di Rapallo;
 - Il Sindaco pro tempore del Comune di Sanremo;
 - Il Sindaco pro tempore del Comune di Sarzana;
 - Il Sindaco pro tempore del Comune di Savona;
 - Il Sindaco pro tempore del Comune di Sestri Levante;
 - Il Sindaco pro tempore del Comune di Ventimiglia;

- d) i Presidenti dei Consigli Comunali dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (art. 2, comma 1, lettera d) della legge regionale 13/2006):
- Il Presidente pro tempore del Consiglio Comunale del Comune di Albenga;
 - Il Presidente pro tempore del Consiglio Comunale del Comune di Chiavari;
 - Il Presidente pro tempore del Consiglio Comunale del Comune di Genova;
 - Il Presidente pro tempore del Consiglio Comunale del Comune di Imperia;
 - Il Presidente pro tempore del Consiglio Comunale del Comune di La Spezia;
 - Il Presidente pro tempore del Consiglio Comunale del Comune di Rapallo;
 - Il Presidente pro tempore del Consiglio Comunale del Comune di Sanremo;
 - Il Presidente pro tempore del Consiglio Comunale del Comune di Sarzana;
 - Il Presidente pro tempore del Consiglio Comunale del Comune di Savona;
 - Il Presidente pro tempore del Consiglio Comunale del Comune di Sestri Levante;
 - Il Presidente pro tempore del Consiglio Comunale del Comune di Ventimiglia;
- e) Presidenti pro tempore dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM regionali (art. 2 comma 1 lettera f) della legge regionale 13/2006):
- Presidente pro tempore dell' ANCI regionale;
 - Presidente pro tempore dell' UPI regionale;
 - Presidente pro tempore dell' UNCEM regionale;
- di rinviare, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, e dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 13/2006, a successivo provvedimento l'integrazione dell'organo con il pervenire delle designazioni dei componenti di cui alle lettere e) e g) del comma 1 dell'articolo 2;
- di pubblicare il presente decreto nel sito informatico della Regione ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 25 novembre 2009 n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL PRESIDENTE
del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria
Rosario Monteleone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

09.07.2010

N. 797

Variante al vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Genova costituente specificazione settoriale in attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po (PAI).

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

Di esprimere, con le prescrizioni e nei termini indicati nell'allegato voto del Comitato Tecnico regionale, parere favorevole in merito alla variante apportata dall'Amministrazione Provinciale di Genova al proprio PTC.

Di riservarsi di esprimere con proprio successivo provvedimento l'assenso alla sottoscrizione dell'Accordo di Pianificazione volto all'approvazione di tale variante, previo recepimento delle prescrizioni sopraindicate, con conseguente adeguamento dei relativi atti ed elaborati.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**09.07.2010****N. 799**

Disposizioni esplicative della legge regionale n. 1 del 2 gennaio 2007 recante "Testo Unico in materia di Commercio" e ss.mm.ii. Impianti di distribuzione carburanti stradali e autostradali.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATA la legge regionale n.1 del 2 gennaio 2007, recante "Testo unico in materia di commercio" e ss.mm.ii., ed in particolare gli articoli 87, 92, 94, 96 e 98;

CONSIDERATO che, al fine di consentire una corretta ed uniforme applicazione su tutto il territorio regionale delle disposizioni sopra richiamate, si ritiene necessario fornire, sia agli operatori del settore che agli enti locali, chiarimenti e precisazioni più dettagliate relativamente ai seguenti punti:

- formulazione del parere richiesto in materia ambientale per impianti situati lungo le autostrade e i raccordi autostradali;
- determinazione del compenso spettante ai membri della Commissione di Collaudo degli impianti di distribuzione di carburanti stradali e quelli situati lungo le autostrade e i raccordi autostradali;

VISTI gli artt. 92, 94 e 96 della l.r. n. 1/2007 ss.mm.ii., relativi agli impianti di distribuzione carburanti situati lungo le autostrade e i raccordi autostradali e aventi ad oggetto rispettivamente i "Nuovi impianti", il "Rinnovo della concessione degli impianti" e la "Ristrutturazione degli impianti", che richiedono, tra gli altri, che venga fornito parere favorevole in materia ambientale;

CONSIDERATA la necessità fare chiarezza sull'individuazione dell'organo competente al rilascio del suddetto parere e sui relativi aspetti contenutistici;

PRESO ATTO che durante gli incontri intervenuti tra i rappresentanti del Settore Politiche di Sviluppo del Commercio e del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria si è concordato che gli interessati dovranno presentare, al Settore Politiche di Sviluppo del Commercio unitamente alle diverse tipologie di istanza a cui si collega il parere in oggetto, la seguente documentazione che verrà sottoposta all'esame ed al conseguente parere del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria:

- copia della lettera di invio alla Provincia competente per territorio del Piano di prevenzione e gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio per la relativa approvazione (Regolamento regionale 10.4.2009, n.4, art.9);
- autorizzazione allaccio alla rete fognaria comunale o autorizzazione comunale per scarico domestico in ambiente;
- autorizzazione scarico acque di lavaggio se presente autolavaggio;
- certificazioni impiantistiche relative a requisiti tecnici dei serbatoi (sfiati, vetrificazione e prove di tenuta, impianto di messa a terra);
- documentazione prevista dal d.lgs. n.152/2006, parte IV, relativa alla corretta gestione dei rifiuti prodotti dall'attività, a titolo esemplificativo l'avvenuta comunicazione annuale MUD, registri di carico e scarico rifiuti o registrazioni equivalenti;

VISTI gli artt. 87 e 98 della l.r. n. 1/2007 ss.mm.ii., in cui per il compenso spettante ai componenti esterni all'Amministrazione comunale e regionale della Commissione di Collaudo, rispettivamente per gli impianti di distribuzione carburanti stradali e per quelli situati lungo le autostrade e i raccordi autostradali, viene fatto un riferimento alla misura prevista dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che per ragioni di continuità con la DGR n. 1286/2000, recante ad oggetto "Modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite in materia di impianti di distribuzione carburanti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali", e per dare omogeneità alla materia dei compensi spettanti ai componenti delle Commissioni di Collaudo degli impianti sia stradali che autostradali, si dà atto che ai componenti la Commissione, esterni all'Amministrazione comunale e a quella regionale, spetta un compenso onnicomprensivo per ogni collaudo effettuato di Euro 129,11 da assoggettare alle ritenute di legge. Tale compenso deve essere versato dal soggetto richiedente direttamente ad ogni singolo membro della Commissione di Collaudo, dandone comunicazione all'Amministrazione di appartenenza del medesimo.

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo economico, Industria, Commercio, Commercio equo e solidale, Artigianato, Tutela dei consumatori, e dell'Assessore all'Ambiente e allo sviluppo sostenibile, protezione civile, caccia e pesca acque interne, altra economia e stili di vita consapevoli

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa specificate e che si intendono integralmente richiamate:

1. che il parere favorevole in materia ambientale richiesto, per gli impianti di distribuzione carburanti situati lungo le autostrade e i raccordi autostradali, di cui agli artt. 92, 94 e 96 della l.r. n. 1/2007 ss.mm.ii. aventi ad oggetto rispettivamente i "Nuovi impianti", il "Rinnovo della concessione degli impianti" e la "Ristrutturazione degli impianti", deve essere formulato dal Dipartimento Ambiente della Regione Liguria, sulla base dell'esame della seguente documentazione, che gli interessati dovranno presentare al Settore Politiche di Sviluppo del Commercio unitamente alle diverse tipologie di istanza a cui si collega il parere in oggetto:
 - copia della lettera di invio alla Provincia competente per territorio del Piano di prevenzione e gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio per la relativa approvazione (Regolamento regionale 10.4.2009, n.4, art.9);
 - autorizzazione allaccio alla rete fognaria comunale o autorizzazione comunale per scarico domestico in ambiente;
 - autorizzazione scarico acque di lavaggio se presente autolavaggio;
 - certificazioni impiantistiche relative a requisiti tecnici dei serbatoi (sfiati, vetrificazione e prove di tenuta, impianto di messa a terra);
 - documentazione prevista dal d.lgs. n.152/2006, parte IV, relativa alla corretta gestione dei rifiuti prodotti dall'attività, a titolo esemplificativo l'avvenuta comunicazione annuale MUD, registri di carico e scarico rifiuti o registrazioni equivalenti;
2. che il compenso onnicomprensivo per ogni collaudo effettuato dai componenti, esterni all'Amministrazione comunale e a quella regionale, delle Commissioni di Collaudo degli impianti di distribuzione di carburanti stradali e situati lungo le autostrade e i raccordi autostradali, dovuto nei casi previsti dagli artt. 87 e 98 della l.r. n. 1/2007 ss.mm.ii.:
 - è pari ad Euro 129,11 da assoggettare alle ritenute di legge;
 - deve essere versato dal soggetto richiedente direttamente ad ogni singolo membro della Commissione di Collaudo, dandone comunicazione all'Amministrazione di appartenenza del medesimo.
3. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul BURL e sul sito www.regione.liguria.it.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro sessanta giorni, o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

09.07.2010

N. 803

Disposizioni transitorie per interventi di controllo faunistico nella Riserva naturale regionale dell'Adelasia.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. per le motivazioni indicate in premessa, di rendere nuovamente operanti per la Riserva naturale dell'Adelasia le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 14, punti 1, 2, 3 del secondo capoverso, delle direttive regionali agli enti di gestione dei parchi naturali regionali per il controllo faunistico del cinghiale contenute nell'Allegato alla deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2002 n. 937, come di seguito specificato:
 - a) le disposizioni di cui al punto 1 e 4 (abbattimenti eseguiti in assenza di piano di controllo validato dall'INFS, oggi ISPRA, impiego di operatori formati mediante corsi speditivi) operano fino all'approvazione del piano di controllo, debitamente validato dall'ISPRA, e della effettuazione dei corsi di formazione degli operatori, e comunque non oltre il 31 maggio 2011;
 - b) le disposizioni di cui al punto 2 (impiego della braccata limitata a 25 operatori e 4 cani) operano fino alla approvazione del nuovo Piano faunistico provinciale e comunque non oltre il 31 maggio 2012;
 - c) gli interventi di controllo eseguiti secondo le modalità transitorie di cui alla lettera a) si svolgono esclusivamente sotto la vigilanza degli agenti di polizia provinciale;
2. di dare atto che la Provincia di Savona può, se lo ritiene opportuno, dotarsi di un proprio regolamento faunistico, assumendo quali principi ispiratori le direttive di cui alla D.G.R. 937/2002;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto per estratto sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Liguria;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tar Liguria entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

09.07.2010

N. 804

Programma Operativo Regionale P.O.R. Liguria - F.E.S.R. 2007/2013 - Asse 2, azione 2.1 A - Progetto a regia regionale "L'Energia dei Parchi". Approvazione del programma regionale degli interventi.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

per le motivazioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la graduatoria, di cui alla tabella sottostante, dei Progetti presentati a valere sul progetto a Regia regionale "L'Energia dei Parchi" nell'ambito dell'Azione 2.1 A "Energia" del P.O.R. FESR Liguria 2007 - 2013, ottenuta sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico - economica, delle quantificazioni relative alle spese ammissibili complessive e ai contributi assegnabili ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. 5 Febbraio 2010 n. 213:

TABELLA B: GRADUATORIA GENERALE

N° Grad	ENTE	TITOLO INTERVENTO	TOTALE PUNTEGGI
1	Ente Parco Aveto	Produzione di energia da fonti rinnovabili nei rifugi del Parco: Casermette del Penna (S.Stefano d'Aveto): <u>fotovoltaico</u> stand alone, <u>solare termico</u> e 2 <u>caldaie</u> a legna	95,88

2	Ente Parco Alpi Liguri	Produzione di energia da fonti rinnovabili nei rifugi alpini: Rifugio loc. Paù (Rocchetta Nervina): <u>fotovoltaico stand alone e solare termico</u>	93,75
2 bis	Ente Parco Alpi Liguri	Produzione di energia da fonti rinnovabili nei rifugi alpini: Rifugio loc. Sanson (Triora): <u>fotovoltaico stand alone e solare termico</u>	93,75
4	Ente Parco Antola	Impianto <u>fotovoltaico</u> , stand alone e in rete, per ricarica Battello elettrico sul lago del Brugneto (Rondanina)	87,50
4 bis	Ente Parco Beigua	Impianto <u>fotovoltaico</u> stand alone sul Rifugio loc.Veirera (Rossiglione)	87,50
6	Ente Parco Montemarcello-Magra	Produzione di energia da fonti rinnovabili nelle foresterie del Parco: Batteria Chiodo (Ameglia), <u>fotovoltaico in rete</u>	81,25
6 bis	Ente Parco Montemarcello-Magra	Produzione di energia da fonti rinnovabili nelle foresterie del Parco: Foresteria di Beverino , <u>fotovoltaico in rete e riscaldamento a pellets</u>	81,25
6 ter	Comune di Piana Crixia	Impianto termico alimentato a <u>biomasse forestali</u> a servizio dell'edificio Centro Parco e Municipio	81,25
6 quater	Ente Parco Beigua	Impianto <u>fotovoltaico</u> connesso in rete sulla sede del Parco - Muvita (Arenzano)	81,25
6 quintes	Ente Parco Alpi Liguri	Produzione di energia da fonti rinnovabili nei rifugi alpini: Rifugio Passo Muratone (Pigna): <u>fotovoltaico stand alone e solare termico</u>	81,25
11	Ente Parco Antola	Impianto <u>fotovoltaico</u> connesso in rete e solare termico presso il Centro per il Turismo Equestre "Mulino del Lupo" (Torriglia)	80,00
11 bis	Comune di Portovenere	Impianto <u>fotovoltaico</u> connesso in rete sulla Fortezza Umberto I°, Isola Palmaria - LOTTO A	80,00
11 ter	Comune di Portovenere	Impianto <u>fotovoltaico</u> connesso in rete sulla Fortezza Umberto I°, Isola Palmaria - LOTTO B	80,00
14	Ente Parco Aveto	Produzione di energia da fonti rinnovabili nei rifugi del Parco: Rifugio Malga Zanoni (Borzonasca), <u>fotovoltaico stand alone</u>	70,00
14 bis	Università di GE - GBH	Impianto <u>fotovoltaico</u> a servizio dei Giardini Botanici Hanbury (serra) connesso in rete	70,00
16	Ente Parco Portofino	Installazione sistema a fonti rinnovabili (<u>fotovoltaico e minieolico</u> stand alone) sul manufatto denominato Semaforo Vecchio (Camogli)	67,50
17	Ente Parco Montemarcello-Magra	Produzione di energia da fonti rinnovabili nelle foresterie del Parco: Rifugi del Parco (Foresteria Pignone): riscaldamento a <u>pellets</u>	65,00
18	Ente Parco Aveto	Produzione di energia da fonti rinnovabili nei rifugi del Parco: Rifugio A.Devoto (Mezzanego), <u>solare termico</u>	60,00

1. di dichiarare inammissibile la proposta presentata dall'Ente Parco Aveto denominata "Produzione di energia da fonti rinnovabili nei rifugi del Parco: Rifugio Monte Aiona, loc. Pratomollo (Borzonasca)" in quanto non rispondente ad uno dei requisiti di ammissibilità previsti dalla D.G.R. 213/2010 (validazione nell'Allegato tecnico al Programma Attuativo regionale (PAR) Fas 2007-2013, approvato con D.G.R. 608 del 30 maggio 2008);
2. di assegnare ai progetti collocati nella graduatoria di cui sopra i contributi previsti in ragione dell'80% massimo della spesa ammessa e tenuto conto dei vincoli stabiliti dalla citata D.G.R. 213/2010 - finanziamento di almeno un progetto per ogni Ente, limite di spese ammesse per ogni Ente non superiore a ? 200.000,00 - fino alla concorrenza delle risorse disponibili atte a consentire il finanziamento dei Progetti medesimi, come evidenziato in premessa nelle tabelle C e D e qui di seguito indicato:

TABELLA E: ELENCO INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

N° Grad.	ente	titolo intervento	INTERVENTI AMMESSI		
			costo intervento ammesso	contributo concesso	%
1	Ente Parco Aveto	Produzione di energia da fonti rinnovabili nei rifugi del Parco: Casermette del Penna (S.Stefano d'Aveto): <u>fotovoltaico stand alone</u> , <u>solare termico</u> e 2 <u>caldaie a legna</u>	194.454,60	155.563,68	80
2	Ente Parco Alpi Liguri	Produzione di energia da fonti rinnovabili nei rifugi alpini: Rifugio loc. Pau (Rocchetta Nervina): <u>fotovoltaico stand alone</u> e <u>solare termico</u>	40.043,87	32.035,10	80
4	Ente Parco Antola	Impianto <u>fotovoltaico</u> , stand alone e in rete, per ricarica Battello elettrico sul lago del Brugneto (Rondanina)	68.494,00	54.795,20	80
4 bis	Ente Parco Beigua	Impianto <u>fotovoltaico</u> stand alone sul Rifugio loc.Veirera (Rossiglione)	105.000,00	84.000,00	80
6	Ente Parco Montemarcello-Magra	Produzione di energia da fonti rinnovabili nelle foresterie del Parco: Batteria Chiodo (Ameglia), <u>fotovoltaico in rete</u>	154.437,60	123.550,08	80
6 ter	Comune di Piana Crixia	Impianto termico alimentato a biomasse forestali a servizio dell'edificio Centro Parco e Municipio	161.632,39	112.253,69	69,45
11 bis	Comune di Porto Venere	Impianto <u>fotovoltaico</u> connesso in rete sulla Fortezza Umberto I°, Isola Palmaria - LOTTO A	123.176,00	98.540,80	80

14 bis	Università di GE - GBH	Impianto <u>fotovoltaico</u> a servizio dei Giardini Botanici Hanbury (serra) connesso in rete	81.082,19	64.865,75	80
16	Ente Parco Portofino	Installazione sistema a fonti rinnovabili (<u>fotovoltaico</u> e <u>minieolico</u> stand alone) sul manufatto denominato Semaforo Vecchio Camogli)	77.157,42	61.725,94	80
2 bis	Ente Parco Alpi Liguri	Produzione di energia da fonti rinnovabili nei rifugi alpini: Rifugio loc. Sanson (Triora): <u>fotovoltaico</u> stand alone e <u>solare termico</u>	24.753,59	19.802,87	80
6 bis	Ente Parco Montemarcello-Magra	Produzione di energia da fonti rinnovabili nelle foresterie del Parco: Foresteria di Beverino , <u>fotovoltaico</u> in rete e riscaldamento a <u>pellets</u>	33.704,76	26.963,81	80
6 quater	Ente Parco Beigua	Impianto <u>fotovoltaico</u> connesso in rete sulla sede del Parco - Muvita (Arenzano)	50.000,00	40.000,00	80
6 quinquies	Ente Parco Alpi Liguri	Produzione di energia da fonti rinnovabili nei rifugi alpini: Rifugio Passo Muratone (Pigna): <u>fotovoltaico</u> stand alone e <u>solare termico</u>	39.850,69	31.880,55	80
11	Ente Parco Antola	Impianto <u>fotovoltaico</u> connesso in <u>rete</u> e <u>solare termico</u> presso il Centro per il Turismo Equestre "Mulino del Lupo" (Torriglia)	77.337,50	61.870,00	80
11 ter	Comune di Porto Venere	Impianto <u>fotovoltaico</u> connesso in rete sulla Fortezza Umberto I°, Isola Palmaria - LOTTO B	83.441,00	32.152,53	PARZIALE
TOTALE			1.314.565,61	1.000.000,00	

3. di dare atto che il progetto n. 11 bis, presentato dal Comune di Portovenere (lotto funzionale B di un intervento unitario), pur essendo ammissibile per la somma di euro 83.441,00 ha ottenuto un contributo pari a euro 32.152,53 corrispondente alle risorse residue disponibili;
4. di dare mandato al Servizio Parchi, Aree Protette e Biodiversità di provvedere con successivi provvedimenti all'impegno ed alla liquidazione dei contributi stessi a seguito della presentazione dei verbali di consegna lavori e/o degli ordini di fornitura, secondo quanto previsto dalla D.G.R. 213/2010;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto per estratto sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Liguria;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tar Liguria, entro sessanta giorni, o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

12.07.2010

N. 816

Comune di Moneglia (GE) - Approvazione di variante al Piano Urbanistico Comunale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 1 del 7.2.2008.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- 1) di approvare, nei limiti e con le condizioni in premessa richiamate, la variante al Piano Urbanistico Comunale del Comune di Moneglia adottata - ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 1/2008 - con deliberazione consiliare n. 38 del 29.7.2009;
- 2) la presente delibera sarà resa nota mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria anche ai sensi e per gli effetti della legge regionale 24.12.2004 n. 32 e s.m. nonché mediante deposito, con i relativi allegati e elaborati, a libera visione del pubblico presso la Segreteria del Comune di Moneglia a norma dell'art. 41, comma 1, lett. a) della legge regionale n. 36/1997 e s.m.;
- 3) ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m., si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971 n. 1034 e s.m., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199 e s.m., rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della delibera stessa.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

CIRCOLARE N. 3/2010

REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
SETTORE POLITICHE DI SVILUPPO DEL COMMERCIO

Circolare per applicazione direttiva servizi (Bolkestein) e sua attuazione con decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" - (G.U. n. 94 del 23 aprile 2010 - Supp. Ordinario n.75) (Prot. n. PG/2010/98252 del 9.7.2010).

Si informa che nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010, Supplemento Ordinario n. 75 è stato pubblicato il Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno". Tale provvedimento è entrato in vigore l'8 maggio 2010.

Il Ministero Sviluppo Economico ha, successivamente, approvato la CIRCOLARE Prot. n. 0045166 -

06/05/2010 del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione-direzione generale per il mercato la concorrenza il consumatore-la vigilanza e la normativa tecnica e numerose RISOLUZIONI.

Con il suddetto decreto viene recepita nell'ordinamento giuridico italiano la cosiddetta "Direttiva Bolkestein" che persegue l'obiettivo di garantire la libera concorrenza dei servizi nel mercato interno.

In particolare, relativamente alle competenze di carattere regionale, il decreto statale ha modificato la normativa in materia di attività commerciali, quali la somministrazione di alimenti e bevande, il commercio al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche, i regimi abilitativi, i requisiti morali e professionali.

Al fine di assicurare il tempestivo e uniforme recepimento della medesima per le materie di competenza esclusiva regionale e per quelle di competenza concorrente l'articolo 84 del d.lgs. 59/2010, introducendo la clausola della cedevolezza, prevede che "in relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della costituzione e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 16, comma 3 e 1°, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n.11.....le disposizioni del presente decreto si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva 2006/123/CE, adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto".

La Risoluzione Ministeriale n. 53422 del 18 maggio 2010 precisa che:

"Fermo restando che le disposizioni del decreto legislativo riconducibili a tale competenza statale riservata,..... non sono in alcun modo derogabili dalle leggi regionali di settore, per gli eventuali aspetti rientranti invece nelle competenze regionali le disposizioni contenute nel decreto legislativo,prevalgono su eventuali disposizioni regionali in contrasto, ma si applicano solo transitoriamente, fino all'adozione da parte delle regioni stesse delle norme di attuazione della direttiva comunitaria in argomento. Ciò anche per effetto della clausola di cedevolezza contenuta all'articolo 84, comma 1, del citato decreto legislativo....".

Da tale disposizione discende che qualora la Regione abbia già provveduto (o dal momento in cui provvederà) all'adeguamento della propria normativa ai contenuti della Direttiva adottando apposito provvedimento si applica la normativa regionale.

Qualora invece la Regione non abbia adottato (e fin quando ciò non avvenga: per la Regione Liguria è stato presentato il DDLR n.522 del 18-1-2010) la propria normativa di attuazione della direttiva troveranno applicazione le disposizioni del d.lgs. 59/2010, fatto salvo il caso in cui in attuazione dell'art. 5, comma 1 (Semplificazione delle procedure), della Direttiva 2006/123/CE, si ritiene che debba applicarsi il regime abilitativo più semplificato e quando soccorrano motivi imperativi di interesse generale previsti dall'art. 4 della direttiva servizi.

Il Decreto Legislativo è composto di TRE PARTI

PARTE PRIMA

La parte prima contiene disposizioni di carattere generale, che, ai sensi del comma secondo dell'articolo 1 del decreto legislativo: "sono adottate ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale".

Conseguentemente le disposizioni della parte prima del decreto trovano immediata applicazione e prevalgono sulla vigente normativa regionale, in caso di difformità.

Si ritiene, inoltre, opportuno richiamare espressamente le indicazioni ministeriali relative all'articolo 25, c.4 - SPORTELLO UNICO - e rispetto al quale si comunica che tale articolo risulterà operativo a breve termine in quanto è stato approvato lo schema di D.P.R. relativo al Regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

PARTE SECONDA

La parte seconda del decreto legislativo contiene "disposizioni relative ai procedimenti di competenza dei Ministeri".

PARTE TERZA

Contiene il richiamato articolo 84

Come è noto la Regione Liguria, nell'ambito dell'esercizio di competenza esclusiva regionale in materia di commercio ai sensi del novellato articolo 117, comma 2, della Costituzione, con propria Legge Regionale 2 gennaio 2007, n.1 recante "Testo unico in materia di commercio" e ss.m e/o i. ha disciplinato tutte le materie che rientrano nel settore del commercio (articolo 1: La presente legge disciplina l'esercizio delle seguenti attività commerciali:

- a) il commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa;
- b) il commercio su aree pubbliche;
- c) la vendita della stampa quotidiana e periodica;
- d) la somministrazione di alimenti e bevande;
- e) la distribuzione dei carburanti;
- f) le forme speciali di commercio al dettaglio;
- g) i centri di telefonia in sede fissa.)

Con la presente Circolare si forniscono gli elementi utili ai fini di individuare se e quali parti della normativa e delle programmazioni commerciali ed urbanistiche in materia di commercio al dettaglio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande vigenti in Regione Liguria siano in contrasto con la Direttiva 2006/123/CE e di conseguenza vadano prima disapplicate, ai sensi del citato art. 84, e successivamente modificate.

I REGIMI ABILITATIVI

Con riferimento ai regimi abilitativi introdotti dal d.lgs. 59/2010, si precisa che, in attuazione dell'art. 5, comma 1 (Semplificazione delle procedure), della Direttiva 2006/123/CE, si ritiene che debba applicarsi il regime abilitativo più semplificato.

SUBINGRESSO (TRASFERIMENTO DELLA GESTIONE, O DELLA PROPRIETÀ)

La normativa regionale (articolo 132 della L.R. n.1/2007) prevede :

Articolo 132 (Subingresso)

1. Il trasferimento della gestione, salvo quanto previsto dall'articolo 136, o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.
2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al Comune competente per territorio, salvo quanto previsto all'articolo 135. L'attività può essere iniziata da parte del subentrante solo successivamente alla presentazione della comunicazione.

Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al Comune competente per territorio, salvo quanto previsto all'articolo 135. L'attività può essere iniziata da parte del subentrante solo successivamente alla presentazione della comunicazione.

La normativa statale (art. 64, comma 1, d.lgs. 59/2010), prevede, invece, la D.I.A. ad efficacia immediata.

Sulla base di quanto sopra, si ritiene che debba **CONTINUARE AD APPLICARSI L'ARTICOLO 132 DELLA L.R. N.1/2007.**

Solo qualora, invece, fossero previsti regimi abilitativi più restrittivi rispetto a quelli introdotti dal d.lgs. 59/2010, occorrerebbe adeguarsi obbligatoriamente a questi ultimi che si riportano nei successivi Punti.

ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

Articoli 65-66-67-68-69 D.LGS. N.59/2010

ESERCIZI DI VICINATO**ARTICOLO 18 L.R.N.1/07**

(Procedimento per Esercizi di vicinato)

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento, la concentrazione o l'accorpamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'articolo 15 di un Esercizio di vicinato e la modifica, quantitativa o qualitativa di settore merceologico sono soggetti a previa dichiarazione di inizio di attività al Comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione ed entro e non oltre sei mesi dalla stessa.
Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione al Comune e alla Camera di Commercio territorialmente competenti.

Il CAPO X della L.R. n.1/2007 disciplina le FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO e specificatamente:

SPACCI INTERNI (articolo 104)

DISTRIBUTORI AUTOMATICI (articolo 105)

VENDITA PER CORRISPONDENZA, TRAMITE TELEVISIONE O ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE (articolo 106)

VENDITA EFFETTUATE PRESSO IL DOMICILIO DEI CONSUMATORI (articolo 107)

Articolo 103

(Esercizio dell'attività)

1. L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di cui al presente capo è soggetto a previa dichiarazione di inizio di attività al Comune competente per territorio e può essere effettuata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione ed entro e non oltre sei mesi dalla stessa.
Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione comunale.

In relazione a tutte LE MATERIE SOPRAELENATE trova applicazione quanto previsto dal d.lgs. 59/2010, ossia la DICHIARAZIONE DI INIZIO DI ATTIVITÀ AD EFFICACIA IMMEDIATA.

In considerazione dell'art. 14, punto 1), lett. b) della Direttiva, che fa divieto di subordinare l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio al rispetto di requisiti fondati sulla residenza sul territorio dello Stato da parte del prestatore o del suo personale, tale dichiarazione di inizio di attività deve essere presentata, rispettivamente, al comune nel quale si "intende avviare l'attività" (nel caso di vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione e di vendita presso il domicilio del consumatore) o in quello "competente per territorio" (nel caso di esercizi di vicinato, spacci interni ed apparecchi automatici), che poi è sempre quello nel quale si avvia l'attività.

Mentre per quanto riguarda il Comune nel quale si intende avviare l'attività che, di fatto, coincide con il Comune competente per territorio non si pongono problemi di compatibilità degli articoli della L.R. n.1/2007 soprarichiamati con la Direttiva Servizi, si ritiene, invece, che debbano essere DISAPPLICATE le norme regionali nella parte in cui prevedano la DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA' DIFFERITA.

Il DDLR. N.522 DEL 18-01-2010 ha già recepito la modifica degli articoli 18-103-104-105-106-107-108 della L.R.N.1/2007

ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

L'articolo 70 del d.lgs. 59/2010 introduce alcune modifiche alla materia del commercio su aree pub-

bliche intervenendo sull'articolo 28, commi 2, 4 e 13 d.lgs. 114/1998.

In particolare:

- l'articolo 70, comma 1 prevede l'estensione della possibilità di esercizio dell'attività oltre che da parte delle società di persone anche alle "società di capitali regolarmente costituite o cooperative". Ciò in conformità a quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, lett. b), della Direttiva che, tra i requisiti da sottoporre a valutazione e da eliminare qualora non giustificati da "motivi imperativi di interesse generale" e quindi discriminatori, ricomprende quelli che "impongono al prestatore di avere un determinato statuto giuridico";

Il DDLR. N.522 DEL 18-01-2010 ha già recepito la modifica all'articolo 28 comma 2 della L.R. n.1/2007

- l'articolo 70, comma 2 elimina il riferimento alla residenza o sede legale del richiedente e individua nel Comune nel quale s'intende avviare l'attività l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione. Ciò nel rispetto della prescrizione di cui all'articolo 14, comma 1, lett. b) della Direttiva che vieta "il requisito della residenza sul loro territorio per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza" poiché discriminatorio, per l'accesso ad un'attività di servizi.

NECESSITA modifica dell'articolo 34, comma 2 della L.R. n.1/2007 che attualmente indica il Comune di residenza del richiedente quello titolato al rilascio dell'autorizzazione al commercio in forma itinerante.

- l'articolo 70, comma 3 elimina il ricorso alla programmazione comunale legata a criteri di natura economica o fondati sulla prova di un bisogno economico o di una domanda di mercato e viene mantenuto un regime di regolamentazione limitatamente ai casi in cui sussistano motivazioni di sostenibilità ambientale e sociale e di viabilità. Resta salva la programmazione avente per finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale.

Tale prescrizione da intendersi prevalentemente rivolta ai Comuni in quanto titolari della funzione di regolamentazione economica e commerciale.

Le disposizioni di cui all'articolo 70, commi 1, 2 e 3 rappresentando l'attuazione di principi comunitari, PREVALGONO sulle norme regionali in contrasto che devono essere DISAPPLICATE e, per la clausola di cedevolezza di cui all'articolo 84 del d.lgs. 59/2010, sono IMMEDIATAMENTE APPLICABILI NEL TERRITORIO REGIONALE.

Si sollecitano i Comuni, al fine di evitare fenomeni di abusivismo, alla rigorosa effettuazione dei controlli sui requisiti morali e professionali.

Specificatamente:

- a) l'art. 28, comma 2, della L.R. n.1/2007, deve essere DISAPPLICATO nella parte in cui limita l'accesso all'attività di commercio su aree pubbliche agli imprenditori individuali ed alle società di persone, dovendosi in sua vece applicare l'art. 70, comma 1 del d.lgs. 59/2010 e cioè l'estensione alle "società di capitali regolarmente costituite o cooperative";
- b) l'art. 34, comma 2, della L.R. n.1/2007 deve essere DISAPPLICATO nella parte in cui prevede che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante sia rilasciata dal Comune in cui il richiedente ha la residenza, se persona fisica o la sede legale nel caso di società di persone, trovando in sua vece applicazione l'art. 70, comma 2, nella parte in cui riconosce come comune competente quello nel quale il richiedente intende avviare l'attività;
- c) l'art. 29, comma 2, e l'articolo 30, comma 4, della L.R. n. 1/2007 prevedono una durata decennale della concessione di posteggio ed il rinnovo alla scadenza, con un conseguente meccanismo di attribuzione di priorità agli operatori che hanno già utilizzato l'area pubblica. Questa norma appare in contrasto con l'art. 12 della Direttiva e 16 del d.lgs. 59/2010, i quali, nel caso di titoli autorizzatori limitati per ragioni di scarsità delle risorse naturali, prevedono procedure imparziali e trasparenti di selezione tra candidati potenziali e durate limitate dei titoli autorizzatori, nessun rinnovo automatico né vantaggi al prestatore uscente.

In relazione a tale punto, si richiama l'art. 70, comma 5 del d.lgs. 59/2010, rispetto al quale si precisa che non è invece di immediata applicazione in quanto rinvia ad un atto successivo, da assumersi con intesa in sede di Conferenza Unificata, l'individuazione "anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del decreto n.59/10" dei "criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie."

In considerazione della possibilità di "deroga al disposto di cui all'articolo 16" prevista dall'articolo 70, comma 5 e tenuto comunque conto delle esigenze di carattere occupazionale e sociale di tale settore distributivo nonché degli investimenti effettuati dai medesimi per attrezzare i posteggi, sarà comunque necessario procedere, con l'intesa suddetta, all'individuazione di nuovi criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

In questa prima fase, ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 70 è comunque da intendersi che, fino all'approvazione dei suddetti criteri:

- le concessioni in essere alla data dell'8 maggio 2010 (entrata in vigore del d.lgs. 59/2010) devono considerarsi valide fino alla scadenza del termine decennale già previsto. Alla scadenza, si procederà al rinnovo delle medesime tenendo conto dei criteri che saranno determinati nell'atto elaborato con intesa in sede di Conferenza Unificata;
- le concessioni in scadenza nel periodo compreso tra l'8 maggio 2010 e l'approvazione dei suddetti criteri saranno prorogate secondo le disposizioni regionali vigenti, fino all'approvazione delle disposizioni transitorie di cui all'art. 70, comma 5, citato;
- le concessioni nuove e relative autorizzazioni possono essere rilasciate applicando la vigente normativa regionale e secondo i criteri comunali vigenti .

Con riferimento al commercio su aree pubbliche, si segnala una ulteriore disposizione:

Legge comunitaria 2009: modifica della normativa in materia di bevande alcoliche

La Legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), pubblicata sulla G.U. n. 161 del 14.7.2009, aveva introdotto, nella legge n. 125/2001 ("Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati"), l'art. 14-bis che detta, al comma 1, nuove regole per la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche sulle aree pubbliche. "La somministrazione di alcolici ed il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni".

Il comma 2 dell'art. 14-bis, è stato da ultimo modificato dall'art. 34 della legge di attuazione della legge comunitaria 2009, e pone un ulteriore divieto alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche sulle aree pubbliche e spazi pubblici.

"2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle ore 24 alle ore 7, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7 attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate".

Questa nuova disposizione vieta la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche sulle aree pubbliche dalle ore 24 alle ore 7 ma, a differenza di quanto indicato precedentemente dalla legge di attuazione della comunitaria 2008, prevede la deroga per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione:

- Di fiere, sagre, mercati,
- Di altre riunioni straordinarie di persone
- Di manifestazioni.

Dalla deroga sono esclusi unicamente i commercianti mentre effettuano attività di vendita in forma itinerante.

L'inottemperanza al divieto di vendita e di somministrazione alcolici su aree pubbliche è sanzionata con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000 e un pagamento in misura ridotta pari ad euro 4.000, somma che aumenta fino ad euro 10.000 se la violazione viene commessa dalle 24 alle 7 con distributori automatici.

Il comma 2 dell'art. 14-bis, inoltre, stabilisce che "Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate". Trattasi di una sanzione accessoria obbligatoria che impone all'organo di polizia di procedere al sequestro cautelare, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 689/1981.

REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI

Articolo 71

Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

L'art. 71 del d.lgs. 59/2010 (Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali) disciplina interamente la materia dei requisiti soggettivi, modificandola rispetto sia alle precedenti normative statali che alle leggi regionali emanate a seguito della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione.

A differenza della disciplina previgente, ai fini dell'avvio di ambedue le tipologie di attività (commercio e somministrazione alimenti e bevande), l'art. 71, comma 6, lettera c) ammette la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Si ritiene necessario fornire una sintesi del rapporto intercorrente tra le succitate norme e la normativa che disciplina la materia delle professioni.

La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, all'art. 3, comma 1, lett. a) definisce "professione regolamentata" "l'attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio...sono subordinate...al possesso di determinate qualifiche professionali", come definite alla successiva lett. b)

La suddetta direttiva è stata recepita in Italia con D.lgs. 6 novembre 2007, n. 206.

Tale d.lgs. disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in uno Stato membro dell'Unione europea, per l'accesso alle professioni regolamentate.

Ai sensi della successiva lett. b), sono "qualifiche professionali", le qualifiche attestate da un titolo di formazione o da un'esperienza professionale.

Nell'attività commerciale si rinvengono le caratteristiche della "professione regolamentata" come definita ai punti 2) e 3) del citato art. 4, comma 1, lett. a) del d.lgs. 206/2007.

Tale attività, infatti, quando è relativa alla vendita nel settore alimentare ed alla somministrazione di alimenti e bevande, richiede il possesso di una qualifica professionale come sopra definita.

La Corte Costituzionale, a tale proposito, è stata chiara (da ultimo, sent. 19/10/2009, n. 271) nell'affermare che, in materia di professioni, in virtù della sua competenza concorrente, compete allo Stato individuare sia le figure ed i profili professionali, che i requisiti, i titoli e gli ordinamenti didattici necessari per il relativo esercizio, in quanto tale attribuzione di competenza corrisponde all'esigenza di una disciplina uniforme sul piano nazionale che sia coerente anche con i principi dell'ordinamento comunitario.

Sulla base di quanto sopra esposto, e nel rispetto non tanto dell'art. 71 del d.lgs. 59/2010 quanto piuttosto dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, si ritiene che gli artt. 12 e 13 della L.R. n.1/2007 disciplinanti i requisiti morali e professionali debbano essere **DISAPPLICATI** dovendosi **APPLICARE** l'art. 71 del d.lgs. 59/2010 per **TUTTE LE ATTIVITA' COMMERCIALI DISCIPLINATE DALLA L.R.N.1/2007**, articolo 1.

Inoltre l'articolo 11, comma 1, lettera g) del D.lgs. n.59/2010 che stabilisce che :

L'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio non possono essere subordinati al rispetto dei

seguenti requisiti:

l'obbligo di essere già stato iscritto per un determinato periodo nei registri Italiani o di avere in precedenza esercitato l'attività in Italia per un determinato periodo.

Sulla base di questa disposizione sembrerebbe che non possa essere riconosciuto quale requisito professionale di accesso all'attività la pregressa iscrizione al REC.

In realtà, a seguito di numerose sollecitazioni, il Ministero Sviluppo Economico è intervenuto con alcune RISOLUZIONI fornendo chiarimenti in merito a tale problematica .

Più precisamente:

- con la RISOLUZIONE n. 53422 – 18.05.2010 riguardo al quesito relativo alla validità dell'iscrizione al Registro esercenti il commercio per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ha riconosciuto tale pregressa iscrizione come valida ai fini dell'esercizio dell'attività in materia di somministrazione di alimenti e bevande;
- con la RISOLUZIONE n. 61559 – 31.05.2010 ha, inoltre, affermato, riconfermando il precedente parere e, qui, addirittura estendendolo, che può ritenersi requisito valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per ambedue i settori (sia commercio che somministrazione) anche il possesso dell'iscrizione al Registro esercenti del commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n.426 ottenuta per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n.375.

Con riferimento, poi, al requisito dell'attività esercitata "in proprio" che sembrava escluso non essendo riportato nella formulazione del citato articolo 71, comma 6, il Ministero Sviluppo Economico ha affermato:

- con la RISOLUZIONE n. 53422 – 18.05.2010 è da intendersi requisito professionale valido ai fini dell'avvio, in qualsiasi forma, di una attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di una attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 71, anche l'esercizio in proprio dell'attività per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente. Il soggetto che ha esercitato legittimamente l'attività nel periodo prescritto, infatti, non poteva non essere in possesso del requisito e non riconoscerlo non risponderebbe a criteri di equità considerato il contenuto della disposizione di cui al citato articolo 71, comma 6, che riconosce quale requisito valido l'aver esercitato in qualità di dipendente qualificato o familiare coadiutore.

In merito al tema dei **CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONALI** per l'accesso alle attività di vendita nel settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande in Liguria è regolamentata dalla la D.C.R. N.18/2007 che prevede un **UNICO PROGRAMMA SIA PER SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE SIA PER COMMERCIO ALIMENTARE** e stabilisce che :

Nell'ipotesi dei **CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER L'ATTRIBUZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI**, essendo corsi unici sia per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che per l'esercizio dell'attività di vendita nel settore alimentare, si precisa quanto segue:

- qualora si intenda acquisire **SOLO** il requisito per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande la durata dei corsi sopraindicati deve essere pari a ore 80;
- qualora si intenda acquisire **SOLO** il requisito per l'esercizio dell'attività di vendita nel settore alimentare la durata dei corsi sopraindicati deve essere pari a ore 60;
- qualora si intendano acquisire **ENTRAMBI I REQUISITI** e , cioè, sia quello per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sia quello per l'esercizio dell'attività di vendita nel settore alimentare, la durata del corso deve essere pari a 100 ore.

Questa precisazione viene fatta poiché viene rilasciato alla fine del corso un attestato diverso a seconda che il corso sia stato richiesto ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) ovvero lettera b).

A partire dall'8 maggio 2010, si ritiene che la frequenza, con esito positivo, di uno dei due corsi, indistintamente, sia idonea ad abilitare ad entrambe le attività, anche alla luce della **RISOLUZIONE MINISTERIALE** n. 61559 – 31.05.2010 in cui si afferma che:

il corso professionale, la pratica professionale ed il diploma o la laurea, di cui rispettivamente alle lettere a), b) e c) del citato comma 6 dell'articolo 71 del D.lgs. n.59/2010, che abbiano come oggetto il solo commercio di prodotti alimentari, danno diritto ad accedere anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e viceversa.

Per quanto riguarda, poi, IL TITOLO DI STUDIO la L.R. n.1/2007 all'art. 13, comma 1, lettera a) Punto 1, prevede il titolo di studio solo per la somministrazione e non per il commercio .

Sulla base di quanto più sopra precisato, si ritiene applicabile , anche in questo caso, la normativa statale ed in particolare trova applicazione la precisazione fornita con la surrichiamata RISOLUZIONE MINISTERIALE n. 61559 – 31.05.2010e cioè:

-il diploma o la laurea, di cui rispettivamente alle lettere a), b) e c) del citato comma 6 dell'articolo 71 del D.lgs. n.59/2010, che abbiano come oggetto il solo commercio di prodotti alimentari, danno diritto ad accedere anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e viceversa.

Si richiama la D.C.R. N.5/2008 (programmazione commerciale ed urbanistica in materia di somministrazione di alimenti e bevande) la quale stabilisce che I TITOLI DI STUDIO di cui all'art. 13, comma 1, lettera a) Punto 1, debbano essere.:

- diploma d'istituto professionale o di istituto tecnico alberghiero, sia triennale che quinquennale, attinente la preparazione, la conservazione, la trasformazione, la manipolazione e la somministrazione di alimenti e bevande e comprensiva dell'attività amministrativa;
- laurea breve o specialistica finalizzata prevalentemente alla preparazione o somministrazione di alimenti e bevande da individuare tra i percorsi previsti dall'autonomia didattica riconosciuta agli atenei secondo le disposizioni vigenti dell'ordinamento giuridico italiano.

Si ritiene che tali TITOLI DI STUDIO siano, al momento, COMPATIBILI con quanto previsto dall'articolo 71, comma 6, lettera c) del D.lgs.n.59/2010, fatto salvo il caso in cui lo Stato, in virtù della sua competenza ad individuare sia le figure ed i profili professionali, che i requisiti, i titoli e gli ordinamenti didattici necessari per il relativo esercizio, preveda ALTRI E/O DIVERSI TITOLI DI STUDIO.

In conclusione, si ritiene opportuno ripetere che, alla luce dell'art. 71 del d.lgs. 59/2010, sia il corso di formazione professionale, che la pratica professionale che il possesso del titolo di studio abilitano indifferentemente ad entrambe le attività, di vendita alimentare e di somministrazione.

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Articolo 64

Somministrazione alimenti e bevande

TRASFERIMENTO DI SEDE- DI GESTIONE -DI PROPRIETA'

Il comma 1 dell'articolo 64 stabilisce che

Il trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma sono soggetti a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell' articolo 19, comma 2, rispettivamente primo e secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n.241.

La CIRCOLARE MINISTERIALE DEL 06/05/2010 STABILISCE CHE:

- nel caso di TRASFERIMENTO DI SEDE di un esercizio di somministrazione, l'operatore è tenuto alla dichiarazione di inizio dell'attività e poi all'invio della comunicazione contestualmente all'avvio. Di conseguenza, l'avvio effettivo dell'attività nella nuova sede non può essere effettuato prima del decorso dei trenta giorni a far data dalla presentazione della dichiarazione visto che la disposizione che lo disciplina richiama espressamente il primo periodo del comma 2 dell'art. 19. Trattasi quindi di dichiarazione di inizio dell'attività (DIA) ad efficacia differita. , ai sensi dell'art. 19 c. 2 primo periodo della legge 241/1990 smi.

L'articolo 55
(Funzioni amministrative dei Comuni) della L.R. n.1/2007 stabilisce che:

1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio.

Si ritiene che debba **CONTINUARE AD APPLICARSI L'ARTICOLO 55 DELLA L.R. N.1/2007** e, specificatamente, l'istituto dell' **AUTORIZZAZIONE** per il **TRASFERIMENTO DI SEDE**, in quanto si configura l'ipotesi dei motivi imperativi di interesse generale previsti dall'art. 4 della direttiva servizi.

Si riconosce, infatti la necessità di garantire e tutelare i consumatori, e più in generale i cittadini, nei loro fondamentali diritti, con particolare riferimento alla tutela della salute, della sicurezza e dell'integrità ambientale.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, infatti, in generale, sia nel caso di nuove aperture che nei casi di trasferimento di sede, presenta aspetti che attengono l'imprescindibilità di rispetto alla sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità, di tutela dell'ordine pubblico, del consumo di alcolici, del diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. Naturalmente sono in ogni caso tutelate le zone di pregio artistico, storico, architettonico.

Il regime autorizzatorio in esame non è discriminatorio nei confronti del prestatore, in quanto non sono previste differenziazioni tra prestatori nazionali e transfrontalieri.

A ciò si aggiunga che i controlli ex-post (come nel caso in cui si applicasse l'istituto della D.I.A. ad efficacia differita) non possono avvenire in numero e con frequenza tale da consentire la garanzia e la tutela dei cittadini, destinatari dei servizi, nei loro fondamentali diritti più sopra richiamati, senza contare le criticità legate al fenomeno della c.d. "Movida", particolarmente sentito nel territorio ligure.

Nel caso, invece, di **TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ O DELLA GESTIONE**, ai sensi dell'art. 132 della L.R. n.1/2007, è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al Comune competente per territorio, salvo quanto previsto all'articolo 135. L'attività può essere iniziata da parte del subentrante solo successivamente alla presentazione della comunicazione.

La normativa statale (art. 64, comma 1, d.lgs. 59/2010), prevede, invece, la D.I.A. ad efficacia immediata.

Si ritiene che debba **CONTINUARE AD APPLICARSI L'ARTICOLO 132 DELLA L.R. N.1/2007**, in quanto più favorevole come sopra precisato al Punto sui **REGIMI ABILITATIVI** in attuazione dell'art. 5, comma 1 (Semplificazione delle procedure), della Direttiva 2006/123/CE, si ritiene che debba applicarsi il regime abilitativo più semplificato.

APPLICAZIONE ARTICOLO 10, COMMA 2, lettere e) ed h) - L.R.N.1/2007 .

(Non applicazione normativa regionale ad alcune attività)

L'art. 64, comma 7, del d.lgs. 59/2010 (che, confermando quanto già previsto al comma 6, lett. b), dell'art. 3 della L. 287/1991), esclude soltanto dalla programmazione comunale le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate "negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati" .

La L.R.N.1/2007, all'articolo 10, comma 2, lettera e) esclude, invece, l'applicabilità dell'intera disciplina in materia di commercio (compresi requisiti soggettivi di accesso) alle suddette attività di somministrazione.

Con riferimento ai regimi abilitativi introdotti dal d.lgs. 59/2010, si precisa che , in attuazione dell'art. 5, comma 1 (Semplificazione delle procedure), della Direttiva 2006/123/CE, si ritiene che debba applicarsi il regime abilitativo più semplificato .

Si rammenta, inoltre, che sia la normativa statale (l. 29 marzo 2001, n. 135, recante "Riforma della legislazione nazionale del turismo") che quella regionale che disciplinano la materia non prevedono requisiti professionali per l'esercizio dell'attività turistico-ricettiva; per cui si ritiene che il citato art. 64, comma 7, non abbia voluto modificare la suddetta legge e pertanto rimane **APPLICABILE LA NORMA REGIONALE, IN QUANTO PIÙ FAVOREVOLE AL PRESTATORE.**

SORVEGLIABILITA'

Il comma 5 dell'art. 64 del d.lgs. 59/2010 ha stabilito che gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande continuano ad essere subordinati al possesso dei requisiti di sorvegliabilità.

In Regione Liguria tali norme non sono mai state disapplicate anche perché trattasi di materia attinente l'ordine pubblico e la sicurezza, di competenza esclusiva statale.

Si conferma, pertanto, quanto già previsto dalla D.C.R. N. 5/2008 nella:

- I PARTE- DISPOSIZIONI ESPLICATIVE DEL CAPO VI DELLA L.R.N.1/2007-"SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE"

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE

Richiama la normativa sulla SORVEGLIABILITÀ che è la seguente:

DECRETO MINISTERIALE 17 DICEMBRE 1992, n. 564 e DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1994 n. 534.

REQUISITI PROFESSIONALI PER ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVITA'

Si conferma, altresì, quanto riportato nella già previsto dalla D.C.R. N. 5/2008 nella:

- I PARTE- DISPOSIZIONI ESPLICATIVE DEL CAPO VI DELLA L.R.N.1/2007-"SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE"

REQUISITI PROFESSIONALI

Per quanto riguarda il REQUISITO DELLA PRATICA PROFESSIONALE, si precisa ancora che, l'attività svolta dalle IMPRESE ARTIGIANE iscritte agli albi di cui all'art. 17 della L.R. 2 gennaio 2003 n. 3, nonché quella svolta da PESCATORI e AGRICOLTORI, che possono vendere i prodotti oggetto della loro attività, non integra il requisito professionale di cui all'art. 13, comma 1, lettera a) Punto 2) e lettera b), Punto 2.

Ciò in coerenza con quanto già previsto da una precedente circolare del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 3 dicembre 1999, protocollo n. 530923 e sulla base di quanto stabilito con SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO n. 865/06.

Ne consegue che i medesimi, qualora intendessero esercitare l'attività commerciale nel settore alimentare ovvero quella di somministrazione di alimenti e bevande, dovranno essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 13 del T.U.C.

APPUNTO SU STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Si ritiene che, poiché l'articolo 71 della versione del Decreto Legislativo, prima della sua approvazione definitiva, prevedeva anche un intervento su questo settore ma è stato successivamente eliminato, la disciplina della stampa quotidiana e periodica debba essere ancora quella contenuta nella L.R. n. 1/2007.

Mentre, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della Direttiva Servizi e art. 12 del D. Lgs. N.59/2010, non possono trovare applicazione i piani comunali di regolamentazione del settore elaborati sulla base di criteri che prevedano restrizioni quantitative o territoriali etc..

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gianni Dellacasa

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Serenella Milia

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE 3 DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE E DI BACINO PIANIFICAZIONE GENERALE DELLA PROVINCIA DI GENOVA

07.07.2010

N. 4045

Comune di Chiavari - Restituzione della variante al Piano Regolatore Generale concernente la modifica ed integrazione di alcuni articoli delle relative N.T.A. per adeguamento al "Piano del Commercio".

IL DIRIGENTE

DISPONE

1. la restituzione al Comune di Chiavari della variante al P.R.G. adottata con la DCC. n. 100/2008, concernente la modifica ed integrazione di alcuni articoli delle relative N.T.A. per adeguamento al "Piano del Commercio" comunale, al fine della sua rielaborazione che consenta il superamento delle criticità sopra evidenziate, in coerenza con la disciplina regionale in materia di commercio;
2. che il presente Provvedimento sia reso noto mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, a cura dell'Amministrazione Provinciale ed all'Albo Pretorio della Provincia.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90, si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971 n. 1034, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta comunicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE

Arch. Andrea Pasetti

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE 3 DIREZIONE PIANIFICAZIONE
GENERALE E DI BACINO PIANIFICAZIONE GENERALE
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

12.07.2010**N. 4144**

Comune di Mezzanego. Approvazione delle varianti al Programma di Fabbricazione, di esclusivo interesse locale, per la modifica della destinazione di zona di sei edifici destinati a strutture scolastiche, e relative aree di pertinenza, ubicati in loc. Prati, Borgonovo, Mezzanego Alto e Semovigo, di cui è prevista la dismissione finalizzata alla realizzazione del nuovo polo scolastico in loc. Prati.

IL DIRIGENTE

DISPONE

1. l'approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 - comma 1, lett. a) della L.R. 36/1997 e s.m.i., delle varianti al P.d.F. adottate dal Comune di Mezzanego con la D.C.C. n. 6 del 20.04.2010, di esclusivo interesse locale, per la modifica della destinazione di zona di sei edifici destinati a strutture scolastiche, ubicati in loc. Prati, Borgonovo, Mezzanego Alto e Semovigo, di cui è prevista la dismissione finalizzata alla realizzazione del nuovo polo scolastico in loc. Prati:
 - fermo restando che le attività scolastiche che hanno sede negli edifici di cui trattasi debbono permanere fino a che non sia realizzato il nuovo polo scolastico, e ogni diversa disposizione è subordinata al trasferimento in esso della popolazione scolastica;
 - con la precisazione che l'approvazione della disciplina urbanistico-edilizia sottesa dalle stesse varianti, costituisce vincolo per la successiva redazione del Progetto definitivo dello stesso P.U.C., dandosi quindi carico alla Civica Amministrazione del loro integrale recepimento nel Progetto Definitivo.
2. che gli elaborati delle varianti, debitamente vistati, depositati agli atti del Servizio Pianificazione Generale, in allegato al presente Provvedimento quali parte integrante e sostanziale, sono costituiti da:
 - stralci del P.d.F. vigente e variato su base CTR e catastale;

- relazione urbanistica contenente la normativa da introdursi in coda all'art. 6-6 delle Norme di attuazione del P.d.F.;
3. che il presente Provvedimento sia reso noto mediante:
- pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, a cura dell'Amministrazione Provinciale;
 - affissione, con i relativi allegati ed elaborati, all'Albo Pretorio del Comune di Mezzanego, a norma dell'art. 10, comma 6, della Legge Urbanistica n.1150/1942.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90, si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971 n. 1034, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta comunicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE
Arch. Andrea Pasetti

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE 3 DIREZIONE PIANIFICAZIONE
GENERALE E DI BACINO PIANIFICAZIONE GENERALE
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

13.07.2010

N. 4192

Comune di Chiavari. Varianti al vigente Piano Regolatore Generale comportanti la modifica di alcuni articoli delle Norme di Attuazione, adottate con D.C.C. n. 1/2009 e D.C.C. n. 95/2009.

IL DIRIGENTE

DISPONE

1. l'approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 - comma 1, lett. a) della L.R. 36/1997 e s.m.i., delle varianti alle n.t.a. del vigente P.R.G., adottate dal Comune di Chiavari con la D.C.C. n. 1/2009 e D.C.C. n. 95/2009 di seguito elencate:
 - punto 1) art. 2 integrazione
 - punto 2) art. 5 integrazione
 - punto 3) art. 6 integrazione
 - punto 4) art. 17 integrazione
 - punto 9) art. 27 integrazione
 - punto 12) art. 31 integrazione
2. la parziale approvazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 - comma 1, lett. a) della L.R. 36/1997 e s.m.i., delle varianti alle n.t.a. del vigente P.R.G., adottate dal Comune di Chiavari con la D.C.C. n. 1/2009 e D.C.C. n. 95/2009 di seguito elencate, con contestuale non luogo a provvedere per quanto attiene alle proposte di variante negli stessi punti contenute e attinenti alle categorie funzionali di tipo commerciale, stante la precedente restituzione al Comune della Variante di cui alla D.C.C. n. 100/2008:
 - punto 8) art. 26 integrazione
 - punto 10) art. 28 integrazione
3. la restituzione al Comune di Chiavari delle varianti, alle n.t.a. del P.R.G., adottate con la D.C.C. n. 1/2009 e D.C.C. n. 95/2009 di seguito elencate, affinché proceda, per quanto più sopra indicato, alla loro eventuale rielaborazione:
 - punti 5), 6), 7) articoli 23 - 24 - 25 integrazioni
 - punto 11) art. 29 integrazioni inerenti la zona C.1.6.a. litorale di ponente

- punto 13) "MODIFICA DA INTRODURRE NELLA TAVOLA DELLA ZONIZZAZIONE VOLTA A SUPERARE I PROBLEMI DERIVANTI ALLE COSTRUZIONI ESISTENTI RICOMPRESE IN ZONE CHE IL P.R.G. PREVEDE A DESTINAZIONE PUBBLICA IL CUI VINCOLO IN OGGI E' PRIVO DI EFFICACIA"
- punto 14) "MODIFICHE DA INTRODURRE NELLA TAVOLA DELLA ZONIZZAZIONE"
- punto 15) "INTRODUZIONE NORMA ESPLICATIVA CIRCA LE MODALITA' DI RAFFRONTO E DI LETTURA DELLE TAVOLE DI ZONIZZAZIONE AVENTI COME BASE IL RILIEVO AEROFOTOGRAMMETRICO E LA CARTOGRAFIA CATASTALE"

4. che gli elaborati della Variante come sopra approvata, limitatamente a quelli di cui ai punti sopra indicati 1), 2), 3), 4), 9), 12) e parzialmente ai punti 8), 10, debitamente vistati, siano depositati agli atti del Servizio Pianificazione Generale di questa Provincia, in allegato al presente Provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e costituiti da:

- modifiche integrative agli articoli sopra indicati

che il presente provvedimento sia reso noto mediante:

- pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, a cura dell'Amministrazione Provinciale ed all'Albo Pretorio della Provincia;
- deposito, con i relativi allegati, a libera visione del pubblico presso la Segreteria del Comune di Chiavari, a norma dell'art. 10, 6° comma, della Legge Urbanistica n. 1150/1942.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90, si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971 n. 1034, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta comunicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE
Arch. Andrea Pasetti

PROVINCIA DI GENOVA
DIREZIONE AMBIENTE AMBITI NATURALI E TRASPORTI
Ufficio Derivazioni Acqua

AVVISO DI DOMANDA

La Ditta Regnoli Italo e altri ha presentato, in data 16.11.01, istanza di concessione in sanatoria di derivazione acqua, da Sorgente tributaria del Rio Cugno (bacino T.Scrivia) (Coord. Gauss Boaga Nord:4.928.815; Est: 1.501.000) per moduli 0.03 (l/s 3) ad uso irriguo in Comune di Montoggio (pratica D/6122)

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

PROVINCIA DI GENOVA
DIREZIONE AMBIENTE AMBITI NATURALI E TRASPORTI
Ufficio Derivazioni Acqua

AVVISO DI DOMANDA

La Ditta Consorzio Moglia ha presentato, in data 28/10/01, istanza di concessione in sanatoria di derivazione acqua, da Sorgenti tributarie del Rio Nenno (bacino T.Brevenna) (Sorgente Gorrette Coord.

Gauss Boaga Nord:4.934.648; Est: 1.501.800) (Sorgente Campoè Coord. Gauss Boaga Nord:4.934.910; Est: 1.501.795) per moduli 0.00256 (l/s 0.256) ad uso irriguo in Comune di Savignone (pratica D/2999).

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

PROVINCIA DI GENOVA
DIREZIONE AMBIENTE AMBITI NATURALI E TRASPORTI
Ufficio Derivazioni Acqua

AVVISO DI DOMANDA

La Ditta Carpi Laura ha presentato, in data 11.05.07, istanza di concessione di derivazione acqua, da Sorgente tributarie del T. Brevenna (bacino T.Scrivina) Coord. Gauss Boaga Nord:4.934.625; Est: 1.511.541 per moduli 0.00017 (l/s 0.017) ad uso umano, abbeveraggio bestiame, irriguo in Comune di Valbrenna (pratica D/6363).

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO
E DELL'AMBIENTE SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

01.07.2010

N. 4854

Corso d'acqua Rio Madonna del Monte - Comune di Savona - concessione in parziale sanatoria per la realizzazione di n° 2 condotte in pvc diametro 250 mm. una di raccolta acque meteoriche e l'altra di scarico acque di prima e seconda pioggia oltre che per il mantenimento delle opere già esistenti. Concessionario: Società Ecologic@ s.r.l.

IL FUNZIONARIO TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

OMISSIS

DECRETA

1. di autorizzare in parziale sanatoria ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n° 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, la Società Ecologic@ S.r.l. all'esecuzione dei lavori ed al mantenimento delle opere di cui alle premesse, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel citato disciplinare - foglio norme n. 12641 di repertorio in data 09/06/2010;

OMISSIS

p. IL DIRIGENTE DEL SETTORE
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Geol. Bernardino Damele

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO
E DELL'AMBIENTE SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

01.07.2010**N. 4830**

Corso d'acqua Torrente Quiliano - Comune di Quiliano - autorizzazione ai fini idraulici per interventi di regolarizzazione alveo per messa in sicurezza condotta. Soggetto autorizzato: Sarpom s.p.a.

IL FUNZIONARIO TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

OMISSIS

AUTORIZZA

1. ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n° 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, la Società Sarpom S.p.A all'esecuzione dei lavori in argomento

OMISSIS

p. IL DIRIGENTE DEL SETTORE
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Geol. Bernardino Damele

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO
E DELL'AMBIENTE SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

01.07.2010**N. 4855**

Corso d'acqua Rio Biestro - Località Paleta - Comune di Carcare. Autorizzazione ai fini idraulici per la sistemazione idraulica di un tratto del corso d'acqua. Soggetto autorizzato: Emi S.NC. di Bagnasco Giampaolo ed Alfio

IL FUNZIONARIO TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

OMISSIS

AUTORIZZA

1. ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n° 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, la Emi S.n.c. Di Bagnasco Giampaolo ed Alfio all'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica in argomento, alle seguenti condizioni

OMISSIS

IL RESPONSABILE TECNICO
Dott. Geol. Bernardino Damele

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO
E DELL'AMBIENTE SERVIZIO CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

02.07.2010**N. 4867**

Corso d'acqua Rio Acquabona e Rio Pelato - località Priocco - Comune di Savona - conferenza dei servizi per approvazione progetto del Parco Eolico "Naso di Gatto" (rif. Pratica prc n° 2758 autorizzazione ai fini idraulici per l'attraversamento in sub alveo dei corsi d'acqua da parte di linea mt Soggetto autorizzato: Società F.E.R.A. S.r.l.

IL FUNZIONARIO TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

OMISSIS

AUTORIZZA

1. ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n° 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, la Società F.E.R.A. Srl all'esecuzione dei lavori in argomento, su terreno di proprietà demaniale.

OMISSIS

p. IL DIRIGENTE DEL SETTORE
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Geol. Bernardino Damele

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO
E DELL'AMBIENTE SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

02.07.2010**N. 4869**

Corsi d'acqua vari - Comuni di Varazze - Sassello e Urbe - conferenza dei servizi per approvazione progetto di una rete per telecomunicazioni in fibra ottica (rie pratica prc n° 3038) - autorizzazione temporanea per l'esecuzione dei lavori di attraversamento dei corsi d'acqua. Soggetto autorizzato: Infratelitalia S.P.A.

IL FUNZIONARIO TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

OMISSIS

AUTORIZZA

1. ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n° 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, la Società Infratelitalia Spa all'esecuzione dei lavori in argomento nonché all'occupazione delle aree demaniali per la durata di anni TRE a decorrere dalla data del presente provvedimento secondo le modalità risultanti dal progetto allegato all'istanza.

OMISSIS

p. IL DIRIGENTE DEL SETTORE
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Geol. Bernardino Damele

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO
E DELL'AMBIENTE SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

02.07.2010**N. 4994**

Corso d'acqua Torrente Arroscia - Comune di Villanova d'Albenga - autorizzazione ai fini idraulici per la realizzazione degli interventi di eliminazione dei danni causati dagli eventi alluvionali del settembre 2006. Soggetto autorizzato: Comune di Villanova d'Albenga.

IL FUNZIONARIO TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

OMISSIS

DECRETA

1. ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n° 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, il Comune di Villanova d'Albenga all'esecuzione dei lavori in argomento.

OMISSIS

p. IL DIRIGENTE DEL SETTORE
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Geol. Bernardino Damele

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI E
DEL PERSONALE – SERVIZIO ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI SAVONA**
18.05.2010 **N. 12628**

Procedura espropriativa relativa ai lavori di adeguamento e messa in sicurezza sede stradale ed opere d'arte tra le progressive km. 16+100 e 17+600 della S.P. 453 "Di Ortovero".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

... omissis ...

DECRETA

a favore della Provincia di Savona l'espropriazione degli immobili come meglio specificati nella tabella allegata al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, necessari per la realizzazione delle opere indicate in oggetto, di proprietà delle ditte a fianco di ciascuno indicate, autorizzandone l'occupazione permanente con trasferimento del diritto di proprietà in capo alla predetta Autorità espropriante;

... omissis ...

DA' ATTO

che adempite le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Enrico Pastorino

(segue allegato)

N°	DITTE INTESTATE omissis	Fg	Mapp.	Mapp. definitivo	Sup. da espr.	INDENNITA' omissis
1	Bonifazio Iole n.a omissis il 29-10-1929	13 13 15	157 276 91	157 586 294	15 40 50	OMISSIS
2	Colombo Lea n.a omissis il 22-03-1935	13	424	593	3	OMISSIS
3	Barbaria Silvana n.a omissis il 28-07-1944	13 15 15	425 248 32	594 304 306	21 80 57	OMISSIS
4	Basso Bruno n.a omissis il 06-1-1930	13 13 14	426 175 156	596 600 479	24 28 40	OMISSIS
5	Colombo Carolina n. a omissis il 27-05-1939	13	427	598	26	OMISSIS
6	Colombo Lea propr. 1/2 n.a omissis il 22-03-1935; Gandolfo Fulvio prop. ½ n.a omissis il 28-09-1965	13 14 15	176 238 84	602 459 272	30 5 142	OMISSIS
7	Nattero Vincenzo n.a omissis il 15-8-1957	13	455	604	38	OMISSIS
8	Berra Edoardo n.a omissis il 27-01-1941	13 13	178 179	606 608	57 60	OMISSIS
9	Capello Lino n.a omissis il 07-03-1928	14	247	467	20	OMISSIS
10	Barbaria Domenico prop.1/3 n.a omissis il 31-07-1939; Barbaria Filippo prop.1/3 n.a omissis il 16-11-1943; Barbaria Maria Clorinda pr.1/3 n.a omissis il 08-12-1935	13	405	582	15	OMISSIS
11	Gandolfo Fulvio n.a omissis il 28-09-1965	13 14	275 253	584 469	36 13	OMISSIS
12	Aschero Gabriele, n.a omissis il 02-01-1977	13 13	279 280	588 589	65 17	OMISSIS
13	Bonifazio Beata Maria prop.1/2 n.a omissis il 30-09-1925; Gandolfo Renato prop. per ½ n.a omissis il 02-07-1923	13	292	591	30	OMISSIS
14	Bonifazio Bartolomeo n.a omissis il 23-07-1939	13	158	158	53	OMISSIS
15	Basso Antonio n.a omissis il 18-07-1957	14 14 14 14 14 15 15 15 15	55 40 57 61 62 78 82 83 112	501 503 505 507 509 266 268 270 282	95 90 70 165 161 12 10 1 70	OMISSIS

16	Bonifazio Sergio n.a omissis il 10-02-1960; Fazio Elena n.a omissis il 171271933 usufruttuaria	14 14	94 95	511 513	56 56	OMISSIS
17	Barbaria Maria Assunta n.a omissis il 27-08-1933	14	109	515	51	OMISSIS
18	Bonifazio Antonio n.a omissis il 28-07-1957 imprenditore agricolo	14	428	517	32	OMISSIS
19	Gandolfo Felicina Beppina n.a omissis il 26-06-1928	14	111	483	40	OMISSIS
20	Gazzano Maria Miranda prop. per ½ n.a omissis il 07-02-1944 coltivatore diretto; Gazzano Sandra prop. 1/2 n.a omissis il 22-01-1954 coltivatore diretto	14	112	485	95	OMISSIS
21	Capello Raffaele n.a omissis il 28-08-1947	14	134	487	40	OMISSIS
22	Geddo Graziella n.a omissis il 06-11-1942	14	137	489	50	OMISSIS
23	Bonifazio Angelo n.a omissis il 10-04-1951 Imprenditore agricolo	14	139	491	54	OMISSIS
24	Bruna Annamaria n.a omissis il 28-05-1967; Capello Maddalena (usufruttuaria) n.a omissis il 26-02-1941	14 15 15	141 85 86	493 274 276	55 40 142	OMISSIS
25	Bonifazio Beata Maria (Beatrice), n.a omissis il 30-09-1925	14	144	473	60	OMISSIS
26	Arnaldi Anna Maria n.a omissis il 20-11-1947	14	147	475	152	OMISSIS
27	Bonifazio Domenico n.a omissis il 05-08-1939	14	150	477	40	OMISSIS
28	Braggio Maria Carla prop. per ½ n.a omissis il 15-11-1939; Capello Enzo prop. per ½ n.a omissis il 06-02-1964 coltivatore diretto;	14 15	158 49	481 262	45 1	OMISSIS
29	Capello Enzo prop. 1/2 comun. beni n.a omissis il 06-02-1964, coltivatore diretto; Lugani Daniela prop. 1/2 comun. beni n.a omissis il 14-06-1965, coltivatore diretto	15	47	308	20	OMISSIS
30	Bertone Franco n.a omissis il 07-05-1938	15	135	310	10	OMISSIS
31	Cavandoli Henri Jean n.a omissis il 01-07-1962	14	241	465	4	OMISSIS
32	Barbaria Angela n.a omissis il 03-09-1939	14	240	463	5	OMISSIS
33	Banaudi Anna Maria prop. 4/6 n.a omissis il 03-01-1939; Delfino Andrea prop. 1/6 n.a omissis il 13-04-1970; Delfino Cinzia propr. 1/6 n. a omissis il 10-04-1974;	14	239	461	5	OMISSIS
34	Gandolfo Emma Bruna, n.a omissis il 28-12-1926	14	217	499	4	OMISSIS
35	Gaggino Domenico, n.a omissis il 11-06-1962 coltivatore diretto	14	216	497	9	OMISSIS
36	Bonifazio Angelo prop. 1/3, n.a omissis il 10-04-1951, Imprenditore agricolo; Bonifazio Antonio prop. 1/3 n.a omissis il 28-07-1957 Imprenditore agricolo; Bonifazio Giovanna prop. 1/3 n.a omissis il 28-07-1957 Imprenditore agricolo;	14	213	495	3	OMISSIS

37	Delfino Andrea n.a omissis il 13-04-1970	14	255	471	13	OMISSIS
38	Basso Remo n.a omissis il 26-06-1961, coltivatore diretto	15 15	72 102	264 280	14 90	OMISSIS
39	Bonasera Angela prop. 670/1000 n.a omissis il 18-2-1946; Puglisi Federico prop. 110/1000 n.a omissis il 06-7-1973; Puglisi Luigi prop. 110/1000 n. a omissis il 29-6-1967; Puglisi Giuseppe prop. 110/1000 n. a omissis il 21-08-1968;	15 15 15 15	88 87 137 89	290 288 314 292	50 15 40 55	OMISSIS
40	Bonifazio Flavio n.a omissis il 14-09-1965, coltivatore diretto	15	136	312	20	OMISSIS
41	Bonifazio Giovanna n.a omissis il 28-07-1957 I imprenditore agricolo	15 15	93 251	296 298	45 35	OMISSIS
42	Bonifazio Maria Teresa prop. per ½ n.a omissis il 21-04-1951; Bronda Tiziana prop. per ½ n.a omissis il 15-02-1965	15	94	300	40	OMISSIS
43	Capello Maria n.a OMISSIS il 27/05/1929	15 15	97 229	302 278	70 70	OMISSIS
44	Basso Gio Batta n.a omissis il 16-02-1935 coltivatore diretto	15	113	284	45	OMISSIS
45	Favero Gianfranco n. a omissis il 13-12-1958 TUTORE sig. Basso Remo	15	114	286	25	OMISSIS
	NCT di Villanova d'Albenga RA6					
46	Bertone Silvia prop. ½ n.a omissis il 23-04-1927; Gandolfo Francesco prop. ½ n.a omissis il 18-02-1966 coltivatore diretto	1 1	245 213	274 276	6 200	OMISSIS
47	Barbaria Dino n.a omissis il 08-08-1936	1 4	124 5	278 107	79 23	OMISSIS
48	Moirano Ivonne n.a omissis il 17-10-1929	1	125	280	50	OMISSIS
49	Barbaria Augusta n.a omissis il 02-09-1931	1	126	282	21	OMISSIS

Il Dirigente di Settore

Arch. Enrico Pastorino

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA
DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

23.06.2010**N. 363**

Pratica n. 5722. Corso d'acqua: Torrente Cantarana. Nulla Osta Idraulico n. 11882. Concessione, in sanatoria, per il mantenimento di due scarichi, provenienti dallo stabilimento balneare "Casinò", nel Torrente Cantarana nel Comune di Levanto. Ditta: Azienda Speciale di Levanto

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

- 1) il rilascio alla Ditta Azienda Speciale di Levanto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, dell'autorizzazione ai fini idraulici e demaniali per il mantenimento di due scarichi delle acque, provenienti dallo stabilimento balneare "Casinò", nel Torrente Cantarana nel Comune di Levanto.

omissis

IL DIRIGENTE

Ing. Giotto Mancini

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA
DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

24.06.2010**N. 365**

Pratica n. 791. Corso d'acqua: Fiume Vara. Nulla Osta Idraulico n. 11188. Rinnovo concessione demaniale relativa al mantenimento di una serie di gabbioni metallici e di due pennelli a martello a protezione della sponda sinistra del Fiume Vara nei pressi dell'impianto idroelettrico sito in Località Vizzà nel Comune di Sesta Godano. Ditta: Tirreno Power S.p.A.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

- 1) il rilascio alla Società Tirreno Power SpA., fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, dell'autorizzazione ai fini idraulici e demaniali per il mantenimento di una serie di gabbioni metallici e di due pennelli a martello a protezione della sponda sinistra del Fiume Vaia nei pressi dell'impianto idroelettrico sito in Località Vizzà nel Comune di Sesta Godano,

omissis

IL DIRIGENTE

Ing. Giotto Mancini

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA
DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

25.06.2010**N. 367**

Pratica n. 5956. Corso d'acqua: Torrente Riomaggio. Nulla Osta Idraulico n. 11995. Autorizzazione relativa alla realizzazione di percorso pedonale protetto lungo la strada provinciale n. 331 di Lerici - tratto Guercio Romito - 2° lotto progettuale, nel Comune di Arcola. Ditta: Provincia della Spezia - Settore 6 - Lavori Pubblici e Patrimonio

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

- 1) il rilascio alla Provincia della Spezia - Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, dell'autorizzazione ai fini idraulici e demaniali relativa alla realizzazione di percorso pedonale protetto lungo la strada provinciale n. 331 di Lerici - tratto Guercio Romito - 2° lotto progettuale, nel Comune di Arcola.

omissis

IL DIRIGENTE

Ing. Giotto Mancini

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MOLINI DI TRIORA

25.06.2010**N. 14**

Approvazione Variante al Regolamento Edilizio Comunale inerente la disciplina dell'occupazione spazi pubblici. Chioschi. Dehors".

omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

omissis

DELIBERA

Di approvare la Variante al regolamento Edilizio Comunale inerente la disciplina dell'occupazione spazi pubblici, chioschi e dehors, che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale il quale consta di n. 48 articoli.

Di dare atto che il regolamento avrà effetto dalla data del presente provvedimento, stante la stagione estiva ove la necessità è maggiore.

(allegato omesso)

Direttore responsabile: Augusto Pessina

Publicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976

(*legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32*)
